

Modello Organizzativo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 Febbraio 2011

Parte Generale

Indice

Premessa: definizioni

1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

- 1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- 1.2. Esenzione dalla responsabilità amministrativa
- 1.3. Quadro normativo previsto dal D.Lgs. 231/2001
- 1.4. Sanzioni
- 1.5. Delitti tentati
- 1.6. Sindacato di idoneità
- 1.7. Le Linee Guida Confindustria

2. Il Modello Organizzativo di Techno Sky Srl

- 2.1. Techno Sky Srl
- 2.2. Deleghe
- 2.3. Organigramma Techno Sky Srl
- 2.4. Adozione del Modello Organizzativo da parte di Techno Sky Srl

3. La costruzione del Modello Organizzativo e la sua struttura

- 3.1. Finalità del Modello Organizzativo
- 3.2. I Destinatari del Modello Organizzativo
- 3.3. Mappatura delle Attività Sensibili
- 3.4. Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti
- 3.5. Implementazione del Modello Organizzativo
- 3.6. Caratteristica del sistema dei controlli interni esistente
- 3.7. Elementi fondamentali del Modello Organizzativo
- 3.8. Rapporto tra Codice Etico e Modello Organizzativo

4. Mappatura delle Attività Sensibili e definizione dei protocolli

- 4.1. L'individuazione delle Attività Sensibili a rischio reato
- 4.2. La definizione dei protocolli
- 4.3. Diffusione del Modello Organizzativo – Attività di Informazione e Formazione

5. L'Organismo di Vigilanza

- 5.1. L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001
- 5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza
- 5.3. Modalità e periodicità di riporto agli Organi societari
- 5.4. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

6. Il Sistema disciplinare

- 6.1. I principi generali
- 6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti
- 6.3. Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di Dirigenti
- 6.4. Sanzioni nei confronti di Amministratori
- 6.5. Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti

7. Approvazione, Modifica, Implementazione e Verifica del Modello Organizzativo

- 7.1. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello Organizzativo
- 7.2. Modifiche e integrazioni del Modello Organizzativo
- 7.3. Implementazione del Modello Organizzativo e attuazione dei controlli sulle “aree a rischio reato”
- 7.4. Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo e dei comportamenti aziendali

Elenco delle Parti Speciali Allegate

Parte Speciale -1- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale -2- Reati Societari

Parte Speciale -3- Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Parte Speciale -4- Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte Speciale -5- Reati informatici e trattamento illecito dei dati

Parte Speciale -6- Reati di criminalità organizzata

Premessa

Definizioni

Si riportano nel seguito le principali definizioni di termini o sigle utili per una migliore comprensione sia del presente documento, che di quelli a esso correlati.

Aree a rischio reato, Processi sensibili, attività e operazioni a rischio: le aree di attività, i processi organizzativi, le attività e le singole operazioni della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001.

Attività Sensibili: si veda sopra.

CCNL: i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale della Società;

Codice Etico: il codice etico adottato dalla Società, che indica la deontologia, i valori e i principi generali cui la Società si ispira e di cui chiede il rispetto a tutto il personale, interno ed esterno.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: le figure aziendali, ivi compresi il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, i Dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i Dirigenti) Revisori, i Consulenti, i *Partner* commerciali e finanziari, i Collaboratori esterni a vario titolo della Società, nonché, in generale, tutti coloro che intrattengono con la stessa rapporti a qualsiasi titolo (ad es. fornitori e clienti), e, in particolare, di tutti coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato.

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: l'Esponente Aziendale di cui all'art. 154 *bis* del TUF (introdotto dall'art. 14 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i Dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: società, consorzi, associazioni, enti, sia pubblici sia privati.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore del controllo del traffico aereo.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. «*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione delle svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Lavoratori: chiunque operi per Techno Sky, indipendentemente dalla forma contrattuale (es. amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, dipendenti, collaboratori a progetto).

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

Modello Organizzativo: modello di organizzazione, gestione e controllo disegnato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001. Al Modello Organizzativo si riconducono tutte le misure utili a contenere i rischi di reato quali: norme e procedure, monitoraggio sul personale e sui processi, attività formative e di comunicazione, sistema di controllo interno.

Operazioni a rischio: si veda Aree a rischio.

Organismo di Vigilanza: organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

Pubblica Amministrazione o P.A.: la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato, e dunque: lo Stato (ivi inclusi enti governativi, territoriali, locali, settoriali, quali gli organi governativi, autorità regolamentari, Regioni, Province, Comuni, circoscrizioni) e/o tutti gli enti e soggetti pubblici (e nei casi determinati per legge o funzioni i soggetti privati che comunque svolgono funzione pubblica quali, ad es., concessionari, organi di diritto pubblico, amministrazioni aggiudicatrici, società miste), che esercitano attività volte a provvedere al perseguimento di interessi pubblici. Si ricorda che tale definizione comprende anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri e della Unione Europea. In particolare, con riferimento ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ci si riferisce ai pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (mediante concessione o altrimenti).

Partner: le controparti, diverse da ENAV, con le quali la Società si trovi a operare contrattualmente (associazione temporanea d'impresa, *Joint Venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).

Parte Generale: documento che specifica i requisiti e le caratteristiche generali del Modello di Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (è il presente documento).

Parti Speciali: documenti che specificano i metodi da adottare per prevenire i rischi legati a una particolare tipologia di Reati.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. *«sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».*

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabile Interno: soggetto aziendale, identificato con il Responsabile della Funzione coinvolta in una determinata Attività Sensibile, cui spetta la responsabilità di ogni operazione a rischio identificata dal Modello Organizzativo e di cui occorre dare debita evidenza mediante opportuna documentazione.

TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolo 1.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già, da tempo, aderito.

In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati ivi tassativamente elencati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, se commessi «*nell'interesse o a vantaggio*» dell'ente medesimo:

- (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti predetti (c.d. **soggetti apicali**), ovvero
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **soggetti subordinati**).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge – in quanto autonoma e indipendente – a quella (penale, disciplinare e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della Società, uno dei Reati specificamente indicati nel Decreto (cfr. paragrafo 1.3.), alla responsabilità penale personale del soggetto autore del reato, si affianca – se e in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001 – anche la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Più esattamente, il legislatore ha previsto che tale responsabilità sorga a carico degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o, comunque, degli Enti o le Società nell'interesse dei quali il reato è stato perpetrato.

L'*interesse* dell'Ente sussiste quando l'autore del Reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente medesimo, indipendentemente dalla circostanza che, poi, tale obiettivo sia stato realmente conseguito.

Il *vantaggio* sussiste, invece, quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Il vantaggio e l'interesse dell'Ente sono due criteri alternativi e perché sussista la responsabilità amministrativa di cui al Decreto è sufficiente che ricorra almeno uno dei due.

Per tale ragione, si prevede che l'Ente non risponda qualora il Reato sia stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore dello stesso o di terzi.

Tra le sanzioni comminabili all'Ente, nel caso in cui venga accertata la sua responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le misure certamente più gravose sono rappresentate dalle sanzioni interdittive, che possono addirittura sfociare nella interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (cfr. paragrafo 1.4.).

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

1.2. Esenzione dalla responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 statuisce una esenzione da responsabilità a carico delle società e degli enti sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato «*modelli di organizzazione, gestione e controllo*» idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

L'effettiva ed efficace adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo non solo prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ma comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto ora esposto, si deve evidenziare che il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello Organizzativo**"), proprio in virtù della peculiare attività esercitata da Techno Sky Srl (di seguito, per brevità, "**Techno Sky**" o la "**Società**") mira a escludere che i soggetti in posizione apicale, i dipendenti, nonché i collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto di Techno Sky, e, in generale, qualsivoglia soggetto che intrattenga rapporti con la Società, possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

In generale, quindi, ogni modello di organizzazione, gestione e controllo, per essere efficace e idoneo, deve rispondere alle esigenze indicate sinteticamente nella seguente Tabella:

In caso di Reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di Reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato « <i>modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi</i> » (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001).	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato « <i>modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi</i> » (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001). Alla commissione del reato non ha contribuito (« <i>non è stata resa possibile</i> ») l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 231/2001).	
L'Ente non risponde se prova (...) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001)	

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la Società, volto a impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, risponde, pertanto, a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La Società non sarà, dunque, assoggettata a sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette a evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge. A tal fine il Modello Organizzativo dovrà essere oggetto di revisione periodica, tenuto conto delle più significative violazioni delle prescrizioni riscontrate e dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

La Legge prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti e, nei soli casi previsti dall'art. 187 *quinquies* del TUF (D.Lgs. 58/1998, così come modificato dalla Legge Comunitaria 2004), sentita anche la Consob, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.3. Quadro normativo previsto dal D.Lgs. 231/2001

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di Reato:

- 1) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo¹ e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 3) reati societari²;
- 4) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico³;
- 5) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁴;
- 6) delitti contro la personalità individuale⁵;
- 7) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato⁶;
- 8) reati transnazionali⁷;
- 9) reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime⁸, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 10) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita⁹;
- 11) reati informatici¹⁰;
- 12) delitti contro l'industria e il commercio¹¹;
- 13) delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹²;

¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'art. 6 della Legge 409/2001, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*.

² Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *ter*.

³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*.

⁴ Tale reato è stato introdotto dall'art. 8 della Legge 7/2006, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*1.

⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quinquies*. Da ultimo, la Legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*” (G.U. 15 febbraio 2006, n. 38), ha modificato in parte (art. 10) l'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

⁶ Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla Legge 62/2005, che ha inserito l'art. 25 *sexies*.

⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 146/2006, che ha ampliato l'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies*.

⁹ Tale tipologia di reato è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2007 in attuazione alla III Direttiva antiriciclaggio, previsti dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001.

¹⁰ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha recepito la “*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 *bis*.

¹¹ Tale reato è stato introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, che ha ampliato l'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, introducendo, con la disposizione dell'art. 15, comma 7, l'art. 25 *bis*1 “*Delitti contro l'industria e il commercio*”.

¹² Anche tale tipologia di reati è stata prevista dalla citata Legge 23 luglio 2009, n. 99, che, con l'art. 15, comma 7, ha inserito l'art. 25 *novies* “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”.

- 14) delitti di criminalità organizzata¹³;
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁴.

In particolare, le fattispecie di reato dalla cui commissione discende la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c. p.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.lgs. 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 321 e 322 c.p.) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 *bis* c.p. (membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Reati Societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

¹³ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'articolo 2, comma 29, Legge del 15 luglio 2009 n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", pubblicata in S.O. Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009), che ha inserito l'art. 24 *ter* nel corpus del D.Lgs. 231/2001.

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'articolo 4 della Legge n. 116 del 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"), che ha introdotto un nuovo art. 25 *novies* nell'impianto del D.Lgs. 231/2001. La numerazione di questo articolo, atteso che, al momento della sua introduzione già esisteva un art. 25 *novies*, dovrebbe essere oggetto di modifica.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato (art. 302 c.p.);
- Fattispecie previste da leggi speciali e riportate nella Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo¹ e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati di abuso e manipolazione del mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati transnazionali

Con Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91, il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul modello di organizzazione, di gestione e di controllo *ex* D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Suppl. ord. Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

- Omicidio colposo, commesso in violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati concernenti la ricettazione, il riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita.

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati informatici.

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

- Art. 171, comma 1, lett. a *bis*, Legge 633/1941;
- Art. 171, comma 3, Legge 633/1941;
- Art. 171 *bis* Legge 633/1941;
- Art. 171 *ter* Legge 633/1941;
- Art. 171 *septies* Legge 633/1941;
- Art. 171 *octies* Legge 633/1941.

Delitti di criminalità organizzata.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

1.4. Sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001 prevede un sistema sanzionatorio caratterizzato dall'applicazione alla persona giuridica, in conseguenza della commissione, o tentata commissione, dei reati sopra menzionati, di una sanzione, di norma pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, nei casi di maggiore gravità stabiliti dall'art. 13 del Decreto, possono essere applicate anche sanzioni interdittive quali l'interdizione dell'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente o vi siano specifici elementi tali da concretizzare il pericolo di illeciti della medesima indole, le misure interdittive possono essere applicate, su istanza del pubblico ministero, anche in fase di indagini preliminari.

Il Giudice, in sede di applicazione di una misura interdittiva, determinante l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività per un periodo corrispondente alla durata della pena applicata.

1.5. Delitti tentati

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede che nei casi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni se l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6. Sindacato di idoneità

In fase di accertamento della responsabilità penale, il giudice penale verifica la sussistenza del Reato, presupposto della responsabilità della Società ed effettua un sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

È considerato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del fatto-reato, possa essere ritenuto tale da azzerare o, quanto meno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.7. Le Linee Guida Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i modelli di organizzazione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 giugno 2004, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Confindustria, in data 31 marzo 2008, ha emanato la versione aggiornata delle proprie "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*". Il Ministero ha ritenuto adeguata anche tale ulteriore versione.

Nella predisposizione del presente Modello Organizzativo, Techno Sky ritiene opportuno tenere nella massima considerazione le indicazioni fornite dalle citate Linee Guida.

In particolare, le Linee Guida Confindustria delineano il fondamentale concetto di rischio accettabile, evidenziando che «*riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. n.*

231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente».

Inoltre, sempre secondo le Linee Guida, *«primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la proceduralizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello, ma in questo caso soltanto se dall'agente realmente voluti sia come condotta che come evento».*

Per superare il giudizio d'idoneità e, conseguentemente, per consentire l'applicabilità della esimente, *«il modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario), ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifici e/o raggiri) indicazioni dell'ente».*

Resta in ogni caso inteso che eventuali divergenze dal Modello Organizzativo adottato da Techno Sky rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il modello di organizzativo, controllo e gestione deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta di ciascuna società.

Capitolo 2.

Il Modello Organizzativo di Techno Sky Srl

2.1. Techno Sky Srl

Techno Sky S.r.l., società controllata da ENAV S.p.A., è responsabile della gestione, assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo nazionale, assicurandone la completa disponibilità e la piena efficienza operativa senza soluzione di continuità. In particolare, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società contribuisce a garantire, tra l'altro, la sicurezza della navigazione aerea e l'efficienza del sistema nazionale dei trasporti sia in ambito civile sia militare.

Techno Sky fornisce servizi tecnico-operativi e manutentivi a sistemi *radar*, centri di telecomunicazione, sistemi meteo, sistemi di ausilio alla navigazione e sistemi *software* per il controllo del traffico aereo negli impianti gestiti da ENAV.

La Società ha, quindi, per oggetto la manutenzione e l'assistenza tecnica dei sistemi elettronici per il controllo del traffico aereo e per la difesa, lo svolgimento di attività di logistica e relativo sviluppo di metodi e tecniche, anche tramite tecnologie informatiche, l'esecuzione di lavoro aereo in generale, l'assunzione di appalti con Enti Pubblici e privati per l'esecuzione di impianti, manutenzioni edilizie, elettromeccaniche, telefoniche ed elettriche nonché l'importazione ed esportazione e commercio di quanto altro necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Techno Sky possiede, pertanto, un patrimonio unico di tecnologie, capacità ed esperienze, acquisito grazie a decenni di attività nel settore della manutenzione e assistenza tecnica. La propria costante presenza in tutte le fasi del ciclo di vita operativo dei sistemi ha portato Techno Sky a coprire un ruolo chiave nel mercato ATM (*Air Traffic Management*) riconosciuto non solo a livello nazionale, ma anche presso i più grandi produttori mondiali di Sistemi ATC (*Air Traffic Control*).

Per raggiungere questi risultati, la Società si è dotata di una struttura operativa distribuita strategicamente su tutto il territorio nazionale, in grado di rispondere con assoluta efficienza e tempestività a ogni esigenza, sia tecnica sia gestionale.

2.2. Deleghe

Per le deleghe attribuite ai soggetti aziendali, si rimanda al Sistema di Deleghe vigente.

2.3. Organigramma Techno Sky Srl

Per l'organizzazione aziendale si rimanda all'organigramma vigente.

2.4. Adozione del Modello Organizzativo da parte di Techno Sky Srl

Sin dal 2007, la Società ha ritenuto opportuno migliorare il proprio sistema di *governance*, procedendo a tal fine e nell'ottica di completamento del sistema di regole, principi, procedure e controlli già dalla stessa attuato, all'adozione - con delibera dell'Amministratore Unico del 26 marzo 2007 - di un Modello Organizzativo ai sensi del Decreto nonché di un proprio Codice Etico, e all'istituzione di un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento (di seguito, l' "**Organismo di Vigilanza**").

Successivamente, soprattutto in seguito ai plurimi interventi legislativi relativi all'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, mediante l'inserimento di nuove fattispecie di illeciti penali nel novero dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società, consapevole dell'importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo costantemente e adeguatamente aggiornato, ha avviato un progetto di adeguamento del Modello Organizzativo in precedenza adottato, che tenesse conto di:

- eventuali cambiamenti organizzativi in relazione alla attuale struttura e all'attività concretamente svolta dalla stessa;
- l'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina in materia;
- gli esiti dell'attività di *risk assessment* effettuata in relazione all'aggiornamento del Modello Organizzativo di cui al seguente Capitolo 4;
- l'evoluzione del quadro normativo, con riferimento ai nuovi Reati previsti dal Decreto.

All'esito di tale progetto di adeguamento e aggiornamento, il Consiglio di Amministrazione di Techno Sky ha proceduto all'adozione del presente Modello Organizzativo con delibera del [...].

Capitolo 3.

La costruzione del Modello Organizzativo e la sua struttura

3.1. Finalità del Modello Organizzativo

Techno Sky si è sempre dimostrata sensibile e consapevole dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative del proprio socio unico ENAV e del lavoro dei propri dipendenti.

Sebbene l'adozione del Modello Organizzativo non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Techno Sky ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi e aggiornamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello Organizzativo, Techno Sky ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei Destinatari del Modello Organizzativo, definiti nel successivo paragrafo 3.2., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali e disciplinari comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Techno Sky, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2. I Destinatari del Modello Organizzativo

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti dei soggetti di seguito indicati e tutti ricompresi nella categoria dei "**Destinatari**":

- Membri del Consiglio di Amministrazione
- Membri del Collegio Sindacale
- Dipendenti, per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i Dirigenti
- Revisori
- Consulenti
- *Partner* commerciali e finanziari

- Collaboratori esterni a vario titolo della Società
- nonché, in generale, tutti coloro che intrattengono con la stessa rapporti a qualsiasi titolo (ad es. fornitori e clienti), e, in particolare, di tutti coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato, che dovranno essere opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti del presente Modello Organizzativo.

3.3. Mappatura delle Attività Sensibili

Ai fini della predisposizione del presente Modello Organizzativo aggiornato, la Società ha costituito un *Team* di lavoro composto da consulenti di comprovata esperienza nel settore della predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo ai fini dello svolgimento delle attività propedeutiche alla elaborazione degli stessi (i.e. *risk mapping* e *risk assessment*). Tale analisi presuppone l'esame della documentazione relativa ai processi aziendali della Società, in modo da individuare nell'ambito delle attività in concreto svolte, quelle attività il cui compimento può ipotizzarsi "a rischio reato" (c.d. "**Attività Sensibili**").

In via di estrema sintesi, il *risk assessment* è consistito nelle seguenti attività:

- analisi della struttura organizzativa esistente;
- raccolta e analisi preliminare della documentazione societaria messa a disposizione dalla Società (Statuto; organigramma aggiornato; mansionario; procedure vigenti e disposizioni organizzative; ultimo bilancio approvato; Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico, entrambi approvati con delibera dell'Amministratore Unico del 26 ottobre 2007);
- individuazione preliminare, sulla base dell'analisi documentale, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ritenuti astrattamente applicabili e rilevanti per la Società e dei settori e delle attività aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei Reati. Al riguardo, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa e aziendale della Società, le specifiche attività sensibili che potrebbero astrattamente comportare il rischio per la Società di commissione dei Reati;
- plurimi incontri presso la Società per lo svolgimento delle interviste ai Responsabili delle principali Funzioni e/o Unità operative di Techno Sky, al fine di esaminare la tipologia di attività svolta, le eventuali procedure esistenti, la presenza di eventuali carenze procedurali, nonché la storia e l'evoluzione della Società dalla data della sua costituzione;
- rilevazione e analisi, sulla base dei risultati emersi dai predetti questionari, dei controlli aziendali esistenti e verifica del sistema organizzativo, del sistema di attribuzione di procure e deleghe, nonché dell'apparato di procedure esistenti e ritenute rilevanti;
- identificazione dei principali aspetti che si ritiene di dover implementare e aggiornare rispetto al Modello Organizzativo attualmente vigente in Techno Sky.

La mappatura delle Attività Sensibili di Techno Sky e le problematiche a essa connesse sono oggetto di approfondimento nel successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale.

3.4. Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti

Sulla base delle Attività Sensibili individuate, l'Organismo di Vigilanza procede a verificare le modalità di gestione delle medesime.

L'esame dei protocolli in essere e la definizione di eventuali implementazioni ha permesso di verificare se, nell'ambito delle attività sensibili individuate, esiste:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico – comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di Attività Sensibili, al fine di: *i)* definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; *ii)* garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); *iii)* garantire, ove necessario "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati e ai beni aziendali.

3.5. Implementazione del Modello Organizzativo

Ai fini dell'implementazione del Modello Organizzativo si è proceduto a:

- nominare un Organismo di Vigilanza (OdV) a composizione collegiale, attribuendo specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello Organizzativo;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definire e applicare le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

Sulla base della ricognizione costantemente effettuata e delle criticità di volta in volta rilevate, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a suggerire alla Società le azioni che la stessa deve intraprendere per perfezionare l'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) al fine di mantenerlo adeguato ai principi richiesti dal D.Lgs. 231/2001, nonché le verifiche che dovrà attuare (controllo *ex post*) al fine di accertare e constatare il funzionamento del Modello Organizzativo e dei comportamenti aziendali.

3.6. Caratteristica del sistema dei controlli interni esistente

Nella predisposizione del presente Modello Organizzativo, Techno Sky ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici Reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Techno Sky attraverso la distinzione dei compiti decisionali da quelli operativi a quelli di controllo, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse. Questa regola si applica a quasi tutte le procedure aziendali afferenti le attività sensibili individuate nel Modello Organizzativo. In alcuni eccezionali casi sarà disattesa per l'impossibilità di prevedere una piena segregazione e verrà comunque assicurata la distinzione tra i compiti operativi e quelli di controllo.

Alla base del sistema di controllo interno di Techno Sky vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna Funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico di Techno Sky;
- Mansionario aziendale;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità (si rimanda all'organigramma vigente, agli ordini di servizio e alle comunicazioni interne);
- Sistema di procedure e prassi interne;

- Strumenti informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- Sistema di controllo di gestione, nonché di *reporting*;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Funzioni preposte alla comunicazione esterna;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

La tipologia dei controlli aziendali esistente in Techno Sky è in grado di fornire anche:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità aziendali sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, la Società è sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

3.7. Elementi fondamentali del Modello Organizzativo

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate dalle associazioni di categoria, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello Organizzativo possono essere così brevemente riassunti:

- mappa dettagliata delle Attività Sensibili, ovverossia di quelle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle Attività Sensibili, a garantire:
 - separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

- “proceduralizzazione” delle Attività Sensibili, al fine di:
 - a) definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - c) garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali; esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- l’identificazione delle misure disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo;
- l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza in composizione collegiale e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello Organizzativo;
- la definizione delle responsabilità nell’approvazione, recepimento, integrazione e implementazione del Modello Organizzativo, oltre che nella verifica del funzionamento degli specifici modelli e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- la definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi e i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiamare l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati.

3.8. Rapporto tra Codice Etico e Modello Organizzativo

Techno Sky intende operare secondo principi etici diretti a improntare lo svolgimento dell’attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti.

A tale fine, Techno Sky si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e dei quali esige l’osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri Dipendenti e di tutti coloro che cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da Techno Sky. Il Modello Organizzativo, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello Organizzativo e costituisce, pertanto, un elemento integrante dello stesso.

Capitolo 4.

Mappatura delle Attività Sensibili e definizione dei protocolli

4.1. L'individuazione delle Attività Sensibili a rischio reato

A seguito dell'analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative di Techno Sky, si è giunti alla individuazione e aggiornamento dei rischi di reato realizzabili in ambito aziendale (c.d. "aree a rischio reato") nonché dei processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di Reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (c.d. "processi strumentali" e "Attività Sensibili").

In tal senso - ferma ovviamente l'evoluzione della mappatura delle attività sensibili - si è proceduto a una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività aziendali caratteristiche di Techno Sky e alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori della stessa.

Dall'analisi svolta, i Reati nei quali potrebbero ricadere le Attività Sensibili sono stati così individuati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita;
- Reati informatici;
- Reati di criminalità organizzata.

Il rischio di commissione delle altre fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, per quanto non si possa escluderlo *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative a essa applicabili.

In particolare, per quanto riguarda le "aree a rischio reato" concernenti le tipologie delittuose di più recente introduzione nel D.Lgs. 231/2001, la valutazione di sensibilità dei relativi processi è riportata sinteticamente nel seguito.

Per ciò che concerne i Delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 *bis*1 del Decreto, la natura dell'attività tipica svolta da Techno Sky è tale da condurre a ritenere inesistente il rischio della commissione di reati delle fattispecie in oggetto: tali reati, infatti, presuppongono l'esistenza di attività commerciali - anche di importazione - e della relativa concorrenza su prodotti, marchi, segni distintivi, idee brevettuali; attività commerciali sulle quali dovrebbero poi innescarsi fenomeni di falsificazione o di frode a favore di Techno Sky.

In effetti, tali disposizioni di legge intendono tutelare, da un lato, la pubblica fede e l'affidamento

dei consumatori nella genuinità dei marchi; dall'altro, il libero ed equo esercizio dell'attività economica e commerciale di un'azienda nazionale, in un clima di leale concorrenza.

Per quanto riguarda i Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore di cui all'art. 25 *novies* del Decreto, essi concernono un'ampia serie di reati a tutela del diritto, che è prevalentemente patrimoniale, dell'autore di un'opera dell'ingegno di carattere creativo.

In ordine a Techno Sky, le assai trascurabili possibilità di ricadere nell'ambito di tali reati sono essenzialmente ridotte all'abusiva duplicazione e successiva vendita, a scopo di profitto, di programmi per elaboratore e/o di banche di dati, acquisendo in tale maniera provviste illecite di denaro contante funzionali al vantaggio o all'interesse aziendale.

L'attrattiva di tali beni appare, però, modesta, dal punto di vista del libero mercato, ed anche la possibilità della concreta effettuazione infrangerebbe le disposizioni specifiche già contenute nella Parte Speciale 5, oltreché nella presente Parte Generale e nel Codice Etico.

Per quanto riguarda i Delitti contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25 *novies* (leggasi *decies*, essendo il *novies* già rubricato) del Decreto, le relative possibilità di commissione risultano apprezzabili e non eludibili a priori, data la natura del reato, in qualsiasi organizzazione.

Trattasi, infatti, del reato di “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*”, che mirando a tutelare la genuinità della prova, sanziona l'uso della violenza (anche morale) o minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, volte a indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni la persona chiamata deporre innanzi alla autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Le precise prescrizioni formalmente adottate da Techno Sky sia nel Codice Etico sia nella presente Parte Generale rappresentano un baluardo formale contro comportamenti criminosi di tale specie: diviene quindi trascurabile l'evento *de quo*.

L'esame delle tipologie di reato di più recente introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dianzi schematizzato non ha, quindi, evidenziato aree, attività o processi che possano essere ritenuti sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ciò premesso, i risultati dell'attività di “Mappatura” sono stati raccolti in una Scheda descrittiva (c.d. “matrice delle attività a rischio-reato”), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei Reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività aziendali di Techno Sky (conservata presso la Società) i quali saranno oggetto di approfondita analisi nelle successive Parti Speciali.

Di seguito, si riportano le Attività Sensibili a oggi individuate:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale -1-)

- Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti e/o concessioni di tipo commerciale, in qualità di stazione appaltante;
- Gestione dell'attività contrattuale con la P.A., in qualità di fornitore, appaltatore o di

soggetto affidatario, comprendente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con esponenti della P.A., la partecipazione a gare aggiudicate con procedure ad evidenza pubblica, la gestione di contratti in affidamento diretto o di incarichi affidati in trattativa privata; rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: *i*) l'espletamento della commessa; *ii*) i rapporti con eventuali subappaltatori, e *iii*) le attività di collaudo;

- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici;
- Gestione degli Approvvigionamenti;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di provvedimenti e atti amministrativi verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti le attività di verifica/ispezioni/accertamenti/collaudo da parte di Enti Pubblici competenti;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e logistica;
- Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere;
- Gestione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione dell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici;
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Stipulazione di contratti con collaboratori esterni.

Reati Societari (Parte Speciale -2-)

- Gestione e tenuta della contabilità generale e del bilancio;
- *Budget* e riserve;
- Gestione dell'acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione, sindaci e il socio ENAV;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione delle operazioni sul capitale in genere;
- Gestione e trattamento delle informazioni riservate e price-sensitive;
- Gestione delle comunicazioni istituzionali previste dalla legge;
- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Rapporti con il socio ENAV;
- Rapporti e operazioni con i creditori.

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Parte Speciale -3-)

- Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antinfortunistica, la sicurezza e l'igiene sul lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazioni a verifiche e/o ispezioni relative agli aspetti che riguardano l'antinfortunistica, la sicurezza e l'igiene sul lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008.

Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale -4-)

- Contrasto finanziario al riciclaggio;
- Gestione e controllo dei flussi finanziari.

Reati informatici (Parte Speciale -5-)

- Gestione dei sistemi informatici
 - gestione del profilo utente;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
 - sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete);
- Gestione utilizzo di informazioni, dati e programmi informatici
- Gestione del trattamento dei dati personali

Reati di criminalità organizzata (Parte Speciale -6-)

- Contrasto all'associazione per delinquere di stampo mafioso;
E quindi:
- Gestione dei rapporti con fornitori e *Partner*, a livello nazionale e transnazionale;
- Gestione e assunzione di personale;
- Gestione dei flussi finanziari in entrata e uscita, in particolare per incassi e/o pagamenti.

4.2. La definizione dei protocolli

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Essi, peraltro, rispondono alla esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle Attività Sensibili, si rilevano le procedure di gestione e di controllo in essere e sono da definire, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle Attività Sensibili:

- la segregazione funzionale delle attività aziendali e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei Reati;
- la ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

4.3. Diffusione del Modello Organizzativo – Attività di Informazione e Formazione

Ai fini dell'attuazione del Modello Organizzativo, Techno Sky si impegna a definire un piano di comunicazione e informazione/formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e del Codice Etico nonché delle regole comportamentali ivi contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, nonché nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento dei soggetti sopra indicati nelle attività a rischio.

La responsabilità del sistema di diffusione e informazione/formazione è rimessa al Responsabile della Funzione *Risorse Umane, Sicurezza sul lavoro e Qualità*, in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni aziendali, di volta in volta, coinvolti nell'applicazione del Modello Organizzativo, con il coordinamento dell'OdV.

La diffusione del Modello Organizzativo e l'attività di informazione/formazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs. 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della Società.

In particolare, Techno Sky si impegna a:

- diffondere il Modello Organizzativo sull'*intranet* aziendale e/o inviarlo a mezzo di posta elettronica ai propri Dipendenti;
- far sottoscrivere sia al momento dell'assunzione di nuove risorse sia al conferimento di incarichi a soggetti terzi (es. consulenti) una specifica dichiarazione di presa visione e accettazione dei principi di cui al Modello Organizzativo (in tale occasione, viene altresì comunicato che lo stesso è disponibile sull'*intranet* aziendale);
- prevedere l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola di recesso e/o risoluzione espressa (ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso), che comporti sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello Organizzativo o delle relative procedure nonché l'eventuale richiesta di risarcimento danni subiti dalla Società.

Accanto alla attività di diffusione e informazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello Organizzativo, la Società pone particolare attenzione all'attività di formazione del personale dipendente, finalizzata a diffondere e a mantenere un adeguato livello di conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni di cui al Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Con particolare riguardo a tale attività, la stessa sarà opportunamente differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali *e-mail* di aggiornamento, note informative interne o sessione di *training* a ciò dedicate.

In ragione della fondamentale importanza che rivesta la formazione del personale dipendente (a tutti i livelli) della Società, la partecipazione a eventuali corsi o sessioni di *training* predisposti dalla Società è obbligatoria.

Pertanto, la mancata partecipazione agli stessi che non sia adeguatamente giustificata potrà comportare, specie se ripetuta, l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Le attività di diffusione e di informazione/formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura della Funzione *Risorse Umane, Sicurezza sul lavoro e Qualità* e archiviate anche presso l'Organismo di Vigilanza.

Capitolo 5.

L'Organismo di Vigilanza

5.1. L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello Organizzativo sia affidata a un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti a esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto e alle indicazioni espresse da Confindustria, Techno Sky ha ritenuto di istituire un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, e - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

È, altresì, rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Per l'espletamento dei compiti che gli sono assegnati (come meglio precisato nel successivo paragrafo), l'Organismo di Vigilanza si avvale del personale interno di Techno Sky dotato di competenze tecniche e risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti che l'Organismo definirà.

Tale Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale su:

- la reale (e non meramente formale) efficacia del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità degli stessi di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

- l'osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo da parte dei Destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e gli specifici modelli definiti;
- l'aggiornamento del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o all'evoluzione normativa. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che spetta all'Organismo il compito di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello Organizzativo resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati, l'Organismo deve, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello Organizzativo è tenuto:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle "aree a rischio di reato" nell'ambito del contesto aziendale;
 - definire le Attività Sensibili nelle predette aree avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività in tali aree;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello Organizzativo (definizione delle clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello Organizzativo è tenuto:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello Organizzativo;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
 - in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di Attività Sensibili;
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello Organizzativo e di monitoraggio della loro realizzazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello Organizzativo rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo amministrativo:

- (i) le proposte di adeguamento del Modello Organizzativo alla situazione desiderata;
- (ii) le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello Organizzativo (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali *standard*, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

5.3. Modalità e periodicità di riporto agli Organi societari

Per una piena aderenza ai dettami di cui al Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello Organizzativo o su situazioni specifiche.

Esso, inoltre, si coordina, laddove le circostanze o particolari motivi d'urgenza lo richiedano, con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato.

Con cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio d'Amministrazione, e per conoscenza al Collegio Sindacale, un rapporto scritto sull'attuazione del Modello Organizzativo, che deve avere a oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento;
- le risultanze di tale attività;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati e il loro stato di realizzazione.

All'Organismo di Vigilanza potranno essere, inoltre, richieste informazioni o chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, e l'Organismo potrà, se ritenuto necessario o opportuno, inviare comunicazioni agli stessi.

5.4. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie che sono identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello Organizzativo nelle "aree a rischio reato" e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, anomalie, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto e alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei Dipendenti).

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono pervenire a opera di qualsiasi soggetto aziendale all'Organismo di Vigilanza con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e di risolvere rapidamente casi incerti e/o dubbi, mediante le seguenti modalità:
 - (i) posta ordinaria con indicazione "Riservata", all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società,
 - (ii) posta elettronica al seguente 'canale informativo appositamente dedicato': odv231@technosky.it;
- le segnalazioni sono effettuate per iscritto e hanno a oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello Organizzativo, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Capitolo 6.

Il Sistema Disciplinare

6.1. I Principi generali

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 annovera, tra gli elementi di cui si compone il modello di organizzazione, gestione e controllo, l'adozione, da parte dell'ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso. Ne consegue che, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, risulta necessario che il Modello Organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali Reati nonché la violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello e al Codice Etico della Società.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e ss. c.c., ivi compresi i Dirigenti, nonché i soggetti di cui all'art. 1742 c.c. (lavoratori autonomi), che collaborano con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello Organizzativo, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne costituiscono un imperativo per i Destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un Reato quale conseguenza del comportamento vietato.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Responsabile della Funzione *Risorse Umane, Sicurezza sul lavoro e Qualità*.

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. A quest'ultimo proposito si segnala la facoltà dell'azienda di sospendere il lavoratore dall'attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare applicato nella Società prevede che le sanzioni irrogabili siano quelle previste dal CCNL.

È, inoltre, assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito in termini più ampi di quelli previsti dalla legge (dieci giorni anziché cinque).

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello Organizzativo, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori

dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL adottato dalla Società.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti della Società, la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Techno Sky, delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva applicabile.

In particolare, in applicazione dei "*Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed in provvedimenti disciplinari*" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, si prevede che:

- *Rimprovero scritto, multa o sospensione*

Vi incorre il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle "aree a rischio reato", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "*non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale*" di cui ai suddetti "*Criteri di correlazione*".

- *Licenziamento con preavviso*

Vi incorre il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle "aree a rischio reato", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "*atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore*" di cui ai suddetti "*Criteri di correlazione*".

- *Licenziamento senza preavviso*

Vi incorre il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle "aree a rischio reato", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "*all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale*", nonché da costituire "*delitto a termine di legge*" di cui ai suddetti "*Criteri di correlazione*".

6.3. Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di Dirigenti

Per i Dirigenti la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello Organizzativo nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei a esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'irrogazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicabile.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare (per un periodo non superiore a tre mesi), l'assegnazione a incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

6.4. Sanzioni nei confronti di Amministratori, di componenti del Collegio Sindacale e di componenti della società di revisione

In caso di violazione del Modello Organizzativo o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti della società di revisione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

6.5. Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti

I contratti stipulati da Techno Sky con i lavoratori autonomi e i consulenti contemplano un'apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Modello Organizzativo, Codice Etico e dei relativi principi, dell'obbligo di attenersi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero od operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di Reati in capo alla Società. I contratti con tali soggetti contengono, altresì, una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

Capitolo 7.

Approvazione, Modifica, Implementazione e Verifica del Modello Organizzativo

7.1. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello Organizzativo

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *a*, del D.Lgs. 231/2001 atti di competenza e di emanazione dell'Organo dirigente. È, pertanto, rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, anche i principi cardine enunciati nel presente documento, che costituiscono parte integrante, sebbene prodromica, del Modello Organizzativo adottato dalla Società.

7.2. Modifiche e integrazioni del Modello Organizzativo

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del presente Modello Organizzativo, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Implementazione del Modello Organizzativo in relazione alle “aree a rischio reato”

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione del Modello Organizzativo, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle “aree a rischio reato” e delle Attività Sensibili e degli specifici modelli previsti in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello Organizzativo adottato è garantita da:

- i Responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle “aree a rischio reato”.

7.4. Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo e dei comportamenti aziendali

Il Modello Organizzativo deve essere soggetto, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

- verifiche sull'osservanza del Modello Organizzativo: periodicamente si procede a una verifica delle principali Attività Sensibili poste in essere nelle "aree a rischio reato";
- verifiche sul funzionamento del Modello Organizzativo: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello Organizzativo esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.

TechnoSky *s.r.l.*

 ENAV *s.p.a.* Company
